



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Città Metropolitana di Bari

## SETTORE III

### TURISMO – SPETTACOLO – CULTURA- RISORSE UMANE

**DETERMINAZIONE N. 140 del 31/10/2018**

**Raccolta Ufficiale**

**N. 695**

**del 07/11/2018**

**OGGETTO:** Fondo Risorse Decentrate anno 2018 – Costituzione.

#### IL RESPONSABILE

**Vista** la propria precedente Determinazione n. 38 in data 02.05.2018, avente per oggetto: “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2018 – costituzione”;

**Rilevato** che in data 21 maggio 2018 è intervenuta la sottoscrizione del nuovo CCNL del Personale Comparto Funzioni Locale – triennio 2016/2018, il quale all’art. 67 – *Fondo risorse decentrate: costituzione* – riporta la nuova disciplina di costituzione del Fondo per le risorse decentrate, cui gli Enti del richiamato comparto devono conformarsi “*a decorrere dall’anno 2018*”;

**Visto**, in particolare il comma 1 del riferito art. 67 del CCNL 2018 che stabilisce che, “*a decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori...*”, importo che resta “*confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi*”;

**Visti**, poi, i successivi commi dello stesso art. 67 del CCNL 2018 che individuano le possibilità di incremento stabile del fondo risorse decentrate, nonché di quelle che possono alimentare lo stesso con importi variabili di anno in anno;

**Visto** l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 25.05.2017, n. 75;

**Visto** l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, come modificato dal comma 456 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che, prorogando al 31.12.2014 l’applicazione del limite del corrispondente importo dell’anno 2010 all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ha introdotto, nella parte finale del citato art. 9, comma 2-bis, il seguente periodo: “*A decorrere dall’1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*”;

**Vista** la Circolare del MEF n. 20 Prot. 39875 in data 08/05/2015 che ha impartito istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

**Visto** il comma 236 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n° 208 (legge di stabilità 2016), il quale dispone che *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del “personale assumibile” ai sensi della normativa vigente”*;

**Viste:**

- la Determinazione del IV Settore n. 69 in data 17.07.2014 con la quale è stato costituito il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2014 e dalla quale si rileva che, per tale anno, la riduzione operata ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, della L. n. 122/2010, ammonta ad € 41.339,83;
- la Determinazione del IV Settore n. 111 in data 12.10.2015 con la quale è stato costituito il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2015, dalla quale si rileva che, applicata la previsione di cui al comma 456 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e le istruzioni applicative circa la decurtazione da operare ai fondi per la contrattazione integrativa dall'anno 2015, giusta Circolare del MEF n. 20/2015 sopra menzionata, il valore del fondo risorse decentrate anno 2015, che non può essere superato anche per l'anno 2016, è pari ad € 336.112,57 (totale fondo 2015 € 374.497,48 dedotte le somme “sterilizzabili” ammontanti complessivamente ad € 38.384,91 e relative a ISTAT, incentivi per progettazione interna ed economie straordinario anno precedente);
- la Determinazione del IV Settore n. 64 in data 04.08.2016, con la quale è stato costituito il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2016 e dalla quale si rileva che “il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2016 non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 (€ 336.112,57 escluse le somme “sterilizzate”) e che allo stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge:
  - è stata applicata la riduzione di € 41.339,83 ex art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, come modificato dal comma 456 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);
  - è stata applicata “decurtazione riconduttiva” di € 3.993,32 per riportare il totale del fondo 2016 al corrispondente importo determinato per l'anno 2015 (€ 336.112,57 escluse le somme “sterilizzate”);
  - non è stata applicata la riduzione proporzionale alla riduzione di personale, attesa l'invarianza della consistenza numerica del personale per l'anno 2016 rispetto all'anno 2015, giusto metodo di calcolo di cui alla Circolare n. 12 del 15/4/2011 della Ragioneria Generale dello Stato e tenuto conto *delle unità di “personale assumibile” ai sensi della normativa vigente*”;
- la Determinazione del Settore III n. 24/NM in data 14.12.2017, con la quale è stato costituito il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2017 e dalla quale si rileva che “il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2017 *nell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale* (per questo Ente posizioni organizzative) di complessivi € 439.677,74 (€ 332.822,77 per fondo salario accessorio personale non incaricato di P.O., escluse le somme “sterilizzabili”; € 11.339,61 per differenziali retributivi per progressioni orizzontali finanziate, in sede di prima applicazione dei rinnovi contrattuali, con risorse gravanti sul civico bilancio; € 95.515,36 per fondo P.O.) non supera il corrispondente importo dell'anno 2016 ammontante a complessivi € 452.038,57”;

**Dato atto** che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di questo Ente per i precedenti anni è stato costituito tenendo conto dei contenuti:

- della deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011 che, in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999 ha stabilito quanto segue: *“Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 sia di stretta interpretazione; sicché in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre*

*un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico. .... le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.....Alla luce di quanto precede deve aggiungersi che, ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9 comma 2-bis, e cioè per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire (esclusivamente) progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna..."*

- della deliberazione Corte dei Conti Sezione Regionale Lombardia n. 550 del 28.10.2011 (e successive conformi: Sezione Lombardia nn. 606, 607, 608/2011 nonché Sezione Lazio n. 93/2011) le somme ISTAT per il Censimento, *"trattandosi di finanziamenti statali a destinazione vincolata risultano escluse tout court dai vincoli di contenimento della spesa di personale imposti dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n.78"* e transitano solo "nominalmente" dal fondo per le risorse decentrate senza avere alcuna incidenza sullo stesso e sulle relative norme che lo regolano;
- della Circolare RGS n. 16/2012, che ai fini del rispetto del limite 2010 non rilevano neanche le risorse trasferite all'Ente per l'espletamento di incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime di cosiddetto "conto terzi" (es. risorse ISTAT, fondi europei, proventi ex art. 43, comma 3, della legge 449/1997), che transitano solo "nominalmente" dal fondo per le risorse decentrate senza avere alcuna incidenza sullo stesso e sulle relative norme che lo regolano;
- della disposizione ex art. 15 comma 1 lettera m) del CCNL 1/4/99 in base alla quale i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 comma 1, accertati a consuntivo, possono essere inseriti nel fondo risorse decentrate – parte variabile – dell'anno successivo;
- della Circolare RGS nr. 25/2012 *"Schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (art. 40, comma 3 sexies D.lgs. 165/2001)"* ed in particolare il Modulo III–Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo (versione aggiornata al 28/2/2013) nel quale le economie relative al fondo lavoro straordinario anno precedente sono inserite, come specifica voce, tra le poste di risorse variabili non soggette all'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010;
- della Circolare n. 21 del 26/04/2013 - pag 140 (indicazioni per la compilazione conto annuale), con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato, diversamente da quanto sostenuto da alcune Sezioni della Corte dei Conti, che tra gli istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell'articolo 9, comma 2 bis, rientrano le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente (applicazione disciplina di cui all'art. 15 comma 1 -lettera m) del CCNL 1/4/99), analogamente alla disciplina prevista per le economie del fondo anno precedente;

**Visto** il comma 7 del già richiamato art. 67 del CCNL del 21.05.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locale – triennio 2016/2018, che sancisce che *"la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017"*;

**Preso Atto** che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (in G.U. n. 130 del 7 giugno 2017, in vigore dal 22 giugno 2017) recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 165/2001, prevede che *"... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. ..."*;

**Accertato** che, per l'anno 2016, *"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale"* (per questo Ente Posizioni Organizzative) totalizza complessivamente € 452.039,00 (€ 336.112,57 totale fondo salario accessorio per personale non incaricato di P.O., detratte le somme "sterilizzabili"; €

13.032,00 differenziali retributivi per progressioni orizzontali finanziate, in sede di prima applicazione dei rinnovi contrattuali, con risorse gravanti sul civico bilancio – Tab. 15 conto annuale 2017; € 102.894,43 fondo P.O.) e che tale importo costituisce la base di riferimento anche ai fini della costituzione del fondo salario accessorio anno 2018;

**Richiamata** la Dichiarazione Congiunta n. 5 riportata in calce allo stesso CCNL, per come successivamente confermata dalla Deliberazione Corte dei Conti n. 19 SEZAUT/2018/QMIG in data 09.10.2018 che ha espressamente sancito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”;*

**Considerato** che il Comune di Castellana Grotte ha rispettato:

- il patto di stabilità per l’anno 2015, il vincolo del pareggio di bilancio per l’anno 2016 e 2017 e che è presumibile il rispetto dello stesso anche per l’anno 2018;
- per gli anni 2015, 2016 e 2017 il tetto della spesa di personale (media 2011/2013) e che i dati in possesso dell’Ente al momento attuale fanno presumere che il suddetto parametro sarà rispettato anche per l’anno in corso;

**Atteso** che nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018 sono stanziato le risorse per la contrattazione decentrata in coerenza con i valori di cui al presente provvedimento;

**Tenuto conto** che il Fondo per le risorse decentrate 2018, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.;

**Dato atto**, inoltre, che, dal fondo risorse decentrate anno 2018 transiteranno solo *“nominalmente”*, senza avere nessuna incidenza sullo stesso e sulle relative norme che lo regolano, anche le somme che la Regione Puglia provvederà a trasferire per il pagamento del salario accessorio del personale regionale *“ceduto”* ai Comuni per l’esercizio di funzioni delegate (L.R. n. 36/2008 – Attività ex UMA);

**Dato atto** che l’attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell’Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di CCNL;

**Ritenuto** di procedere, nel rispetto del limite così come sopra determinato, nonché delle norme sin qui richiamate, alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2018, così come risultante dalla allegata tabella, che forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

**Vista** la certificazione dell’organo di revisione, rilasciata in data 21.06.2018, relativa alla quantificazione degli incrementi dei differenziali PEO (Progressioni Economiche Orizzontali) triennio 2016/2018, che ai sensi dell’art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL 21.05.2018 - Personale Comparto Funzioni Locale, triennio 2016/2018 -, confluiscono nel fondo, ancorché tale importo non è da conteggiarsi ai fini dei limiti di crescita dei fondi per come previsti dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e richiamati dal comma 7 dell’art. 67 del riferito CCNL, giusta Dichiarazione Congiunta n. 5 riportata in calce allo stesso CCNL, successivamente confermata dalla Deliberazione Corte dei Conti n. 19 SEZAUT/2018/QMIG in data 09.10.2018;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);

**Visto** il Provvedimento Sindacale n. 14443 in data 06.10.2017 avente per oggetto *“Nomina del Responsabile del Settore III dell’Ente”;*

## **DETERMINA**

**1 Di dare atto** di tutto quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente richiamato e riportato;

**1 Di ritenere** superata la propria precedente Determinazione n. 38 in data 02.05.2018, avente per oggetto: *“Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2018 – costituzione”*, essendo intervenuta, in data 21 maggio 2018, la sottoscrizione del nuovo CCNL - Personale del Comparto Funzioni Locale, triennio 2016/2018 -, il quale all’art. 67 – *Fondo risorse decentrate: costituzione* – riporta la nuova disciplina di costituzione del Fondo per le risorse decentrate, cui gli Enti del richiamato comparto devono conformarsi *“a decorrere dall’anno 2018”;*

**2. Di costituire** il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2018, quantificato in € 340.389,50 (389.574,06 detratti € 45.392,06 di risorse c.d. sterilizzabili ed € 3.792,50 per differenziali PEO CCNL 2018 – Dichiarazione Congiunta n. 5) secondo le più recenti disposizioni normative intervenute in materia e con le modalità in premessa illustrate, come da prospetto “*Fondo risorse decentrate anno 2018*” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e di seguito riepilogate:

• Totale risorse stabili	€ 337.444,09
• Totale risorse variabili	<u>€ 52.129,97</u>
	€ 389.574,06
• Totale differenziali PEO CCNL 2018 (Dichiarazione Congiunta n. 5)	€ 3.792,50
• Totale risorse variabili non soggette al limite (sterilizzabili)	<u>€ 45.392,06</u>
	€ 340.389,56

**3 Di dare atto** che il totale delle somme cd “sterilizzabili” ammontante a complessivi € 45.392,06 e non soggetto ai limiti di crescita del Fondo risorse decentrate anno 2018 per come previsti dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e richiamati dal comma 7 dell’art. 67 del riferito CCNL, comprende gli importi di seguito indicati:

- € 9.500,00 risorse previste da leggi per incentivi - ISTAT e Censimento Popolazione;
- € 4.282,28 risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario;
- € 31.609,78 economie fondo risorse decentrate 2017;

**4 Di dare atto** che, così come nel presente provvedimento rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2018 *nell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale* (per questo Ente posizioni organizzative) di complessivi € 453.913,44 (€ 340.389,56 per fondo salario accessorio personale non incaricato di P.O.; € 8.141,15 per differenziali retributivi per progressioni orizzontali finanziate, in sede di prima applicazione di precedenti rinnovi contrattuali, con risorse gravanti sul civico bilancio; € 105.382,79 per fondo P.O.) supera il corrispondente importo dell'anno 2016 (€ 452.039,00) e che pertanto allo stesso è stata applicata una “*decurtazione riconduttiva*” di € 1.874,44, al fine di riportare “*l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale* (per questo Ente posizioni organizzative) anno 2018 al corrispondente totale anno 2016 (€ 452.039,00);

**5 Di Dare atto**, altresì, che al fondo salario accessorio anno 2018, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, è stata applicata la riduzione di € 41.339,83 ex art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, come modificato dal comma 456 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);

**6. Di dare atto**, inoltre, che, dal fondo risorse decentrate anno 2018 transiteranno, solo “*nominalmente*”, senza avere nessuna incidenza sullo stesso e sulle relative norme che lo regolano, anche le somme che la Regione Puglia provvederà a trasferire per il pagamento del salario accessorio del personale regionale “*ceduto*” ai Comuni per l’esercizio di funzioni delegate (L.R. n. 36/2008 – Attività ex UMA);

**7. Di attestare** che il finanziamento relativo al fondo in oggetto trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018 afferenti la spesa del personale;

**8 Di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U. aziendali.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo web [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/), dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

f.to Maria Teresa Impedovo

---

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 7 novembre 2018 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 7 novembre 2018 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro albo n. 1675

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
f.to dott. Cosimo Cardone

Castellana Grotte, 07/11/2018

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA



art. 67, comma 3, lett c)	risorse previste da leggi per incentivi - ISTAT e Censimento Popolazione	€ 9.500,00	
art. 67, comma 3, lett. c)	risorse previste da leggi per incentivi - compenso recupero evasione ICI	€ 3.000,00	-
art. 67, comma 3, lett. e)	risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario	€ 4.282,28	
art. 67, comma 2, lett c)	Frazione RIA cessati anno 2017	€ 3.737,91	
	economie fondo 2017	€ 31.609,78	
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>52.129,97</b>	<b>12.617,43</b>

**TOTALE 389.574,06**

<b>RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE (STERILIZZABILI)</b>		
economia fondo straordinario anno 2015	4.282,28	2.296,38
somme non utilizzate provenienti dal fondo anno precedente(orientamento consolidato sia della Cortedei Conti che della RGS) art. 17 c.5 CCNL 01.04.1999	31.609,78	5.000,00
Risorse per incentivi (ISTAT - Censimento Popolazione) Il 2016 comprende anche	9.500,00	16.000,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>45.392,06</b>	<b>23.296,38</b>
<b>TOTALE</b>	<b>344.182,00</b>	<b>363.402,27</b>
<b>Totale Differenziali PEO CCNL 2018 (Dichiarazione Congiunta n. 5 CCNL 2018)</b>	3.792,50	
<b>TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>340.389,50</b>	<b>340.105,89</b>
<b>riduzione riconduttiva al totale fondo 2015 (€ 336.112,57 totale escluse le somme "sterilizzabili)</b>		3.993,32
<b>Totale fondo anno 2016 depurato delle voci non soggette a limite e ricondotto al tetto 2015</b>		<b>336.112,57</b>



<b>"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATE DA BILANCIO</b>	105.382,79	<b>102.894,43</b>
<b>Differenziali retributivi PEO finanziati da bilancio (CCNL precedenti)</b>	8.141,15	13.032,00
<b>TOTALE AI SENSI ART. 23 D.LGS 75/2017</b>	<b>453.913,44</b>	<b>452.039,00</b>
<b>decurtazione riconduttiva al limite fondo 2016 (art. 23, comma2, D.Lgs 75/2017)</b>	<b>1.874,44</b>	
<b>Ammontare complessivo risorse trattamento accessorio per il personale, compreso titolari p.o.</b>	<b>452.039,00</b>	

**Competenze accessorie personale regionale trasferito:** dal presente fondo transiteranno, solo "nominalmente" senza avere nessuna incidenza sullo stesso e sulle relative norme che lo regolano, anche le somme che la Regione Puglia provvederà a trasferire per il pagamento del salario accessorio del personale regionale trasferito ai Comuni per l'esercizio di funzioni delegate (L.R. n. 36/2008 – Attività ex UMA)

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA